Comune di Francofonte Libero Consorzio Comunale di Siracusa



Rep. n del
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AZIONI PER L'ACCOGLIENZA, LA TUTELA E L'INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DELLA PROSECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) A TITOLARITÀ DEL COMUNE DI FRANCOFONTE PER GLI ANNI 2021-2022 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER L'ASILO (D.M. 18 NOVEMBRE 2019 - D.M. 10 AGOSTO 2020)
Categoria
L'anno duemila, il giorno del mese di davanti a me dott
Segretario generale reggente del Comune di Francofonte, giusta decreto prefettizio n,
iscritto all'Albo dei Segretari comunali e provinciali al n, autorizzato a rogare i contratti,
ai sensi ai sensi dell'art. 97, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Sono personalmente comparsi
1) il/la quale interviene al
presente atto nella qualità di
82001050895 e partita IVA 00372770891, presso cui elegge domicilio che rappresenta in forza di
legge, giusta;
2)
qualità di rappresentante legale della ditta (P.I) con sede a, via
n

Le parti, come sopra costituite, della cui identità personale io Segretario comunale sono certo, rinunziano col mio consenso all'assistenza dei testimoni e richiedono di ricevere il presente atto in

modalità informatica ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs 50/2016, per la migliore intelligenza del quale si premette:

- che il Comune di Francofonte, per il triennio 2017/2019 (prosecuzione del triennio 2014/2016) è stato titolare di n. 1 progetto, con scadenza al 31/12/2019, concernente la realizzazione di attività di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale destinato all'accoglienza di "soggetti inseriti nelle Ordinarie categorie di beneficiari";
- che in data 04/12/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale
 - 18/11/2019 recante "Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo
 Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e di funzionamento del Sistema di
 Protezione per i Titolari di Protezione Internazionale e per i Minori Stranieri non
 Accompagnati (SIPROIMI)";
- che per quanto previsto dal predetto Decreto, il Comune di Francofonte ha presentato domanda di prosecuzione del progetto SIPROIMI per il triennio 2020/2022, autorizzato con Delibera di Giunta n. 271 del 27/12/2019;
- che il Ministero dell'Interno, nelle more dell'approvazione delle domande di finanziamento per il successivo triennio, nell'intento di evitare interruzioni nei servizi dei progetti in scadenza al 31/12/2019, in data 13/12/2019 ha adottato il Decreto per il finanziamento della prosecuzione del medesimo, dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, assegnando le relative risorse in relazione ai posti attivi al 30/09/2019;
- che l'art. 86 bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha autorizzato la prosecuzione dei predetti progetti fino al 31 dicembre 2020, finanziati dal Ministero dell'Interno con successivo Decreto del 18/06/2020;
- che con Decreto Ministeriale del 10 Agosto 2020, i progetti scaduti il 31.12.2019 e prorogati fino al 31.12.2020, sono stati approvati dalla Commissione di cui agli art. 2 e 3 del D.M. 18.11.2019 ed autorizzati alla prosecuzione per il periodo 01/01/2021 31/12/2022, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
- che con Determina Dirigenziale n. 194 del 21/09/2020 si è preso atto dell'approvazione del progetto a titolarità del Comune di Francofonte ammesso al finanziamento per il periodo 01/01/2021 31/12/2022 come di seguito dettagliato: Progetto ORDINARI: posti finanziati n. 88 finanziamento annuale assegnato € 1.258.729,00;
- che, secondo quanto stabilito dall'art. 10 delle Linee guida allegate al D.M. 18/11/2019, per la realizzazione delle attività progettuali, l'ente locale destinatario del finanziamento, può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del

Codice degli Appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore; che, con Determinazione n...... del, sono stati approvati gli atti di gara e stabilito di procedere all'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; che in data è stato pubblicato il bando pubblico per l'individuazione di un operatore economico per la gestione di azioni per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del citato articolo; che la gara, espletata dalla Centrale Unica di Committenza, ha avuto luogo in ed a seguito della quale i servizi sono stati aggiudicati allache ha presentato la migliore offerta nei seguenti termini: punteggio complessivo/100; che con Determinazione n. del, si è preso atto delle risultanze di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto in parola; che la validità del presente contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia richiesta in data, da acquisire ai fini dell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 (Art. 84, co. 2 D.Lgs. 159/2011). Qualora la predetta certificazione, una volta acquisita, dovesse risultare irregolare, si dovrà procedere alla risoluzione del contratto; TUTTO CIO' PREMESSO Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa: Art. 1 Il Comune di Francofonte, come sopra rappresentato, affida alla con sede a

Art. 2

La durata del servizio di accoglienza è prevista fino al 31/12/2022, salvo eventuale proroga ministeriale o tecnica, a decorrere dalla data del

Art. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio in oggetto è stato ammesso a contributo dal Ministero dell'Interno per gli anni 2021/2022 come da seguente riepilogo:

Esercizio 2021: finanziamento annuale assegnato €1.258.729,00;

Esercizio 2022: finanziamento annuale assegnato €1.258.729,00

Art. 4

L'appalto è regolato dalle norme comprese nel D.Lgs. n. 50/2016 come recepito nella legislazione siciliana con la L.R. n. 8/2016, nonché dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali in essa richiamate ed è, altresì, disciplinato dal Capitolato d'Oneri. L'ente attuatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza eccezioni od osservazioni o riserva alcuna le superiori condizioni e disposizioni.

Art. 5

L'Ente attuatore si obbliga a garantire la gestione del servizio di cui sopra e quindi, la realizzazione dell'intero progetto, così come finanziato dal Ministero secondo il riepilogo sopra riportato, senza richiedere all'Ente Comune la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo al contributo riconosciuto dal Ministero;

Art. 6

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate dall'Ente attuatore all'Ente Locale titolare della supervisione e della vigilanza sul progetto ed al Revisore Contabile Indipendente, previsto dall'art. 31 delle Linee guida allegate al D.M. 18/11/2019, il quale assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione, del quale l'Ente attuatore dà atto di piena conoscenza.

Art. 7

I pagamenti relativi alla gestione del servizio in oggetto saranno effettuati dal Comune a seguito di ricevimento del contributo da parte del Ministero dell'Interno, dietro presentazione di regolari fatture, sulla base di quanto previsto nel "Manuale Unico di Rendicontazione".

Con riferimento ai pagamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto, l'Ente attuatore è vincolato ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.. L'Ente attuatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, ha l'obbligo di comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Art. 9

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 10

Ancorché non materialmente riportate, le Parti si danno reciprocamente atto che nel presente contratto si applicano le clausole di Autotutela previste e riportate nel protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" sottoscritto il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione Siciliana, l'INPS e l'INAIL.

Art. 11

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Ente attuatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro appartenenti alla categoria. L'Ente attuatore si obbliga, altresì, ad osservare le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Ente attuatore si impegna, a tal proposito, a reperire le professionalità sociali necessarie, fatta salva, in ogni caso, la sussistenza del rapporto fiduciario e dei presupposti di legge.

Art. 13

L'Ente attuatore si impegna ad eseguire i servizi di accoglienza attenendosi alle linee guida del SIPROIMI e relativo Manuale di Rendicontazione. Garantisce la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni concernenti:

- I nominativi dei responsabili;
- Le strutture di accoglienza e le sedi di servizio in uso per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- La rendicontazione di particolari spese per le quali occorre preventiva autorizzazione dell'Ente Locale.

L'Ente attuatore si impegna, altresì:

- ad adottare ogni cautela per il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, per la prevenzione degli infortuni, impegnandosi, altresì, ad esigere dal proprio personale, il rispetto di tale normativa, sollevando il Comune da ogni responsabilità, civile e penale, verso terzi;
- a concordare riunioni periodiche di verifica con l'Ente Locale per l'aggiornamento di ogni informazione sull'andamento del progetto, nonché sugli adempimenti connessi alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

Art. 14

Il Comune può svolgere, in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi del presente contratto da parte dell'Ente attuatore. Inoltre, garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza. Le parti sanciscono che ogni decisione e ogni iniziativa che abbia ripercussioni sullo svolgimento delle attività progettuali, sia assunta congiuntamente.

Art. 15

Qualora l'Ente titolare del Progetto rilevi violazioni ed irregolarità nell'osservanza di quanto previsto nel presente contratto, contesta all'Ente attuatore in forma scritta, assegnando allo stesso un termine di tempo utile e sufficiente per offrire le dovute giustificazioni, comunque non inferiore a 15 giorni. Il Comune può dar seguito alla risoluzione del contratto nel caso di insufficienti giustificazioni e di reiterato e grave inadempimento agli obblighi assunti.

Art. 16

L'Ente attuatore assicura l'idoneità dei locali nei quali conduce i servizi, garantendo un arredamento decoroso, razionale, facilmente lavabile e mantenuto in stato di perfetta pulizia.

Il Comune concede in comodato d'uso all'Ente Gestore apposita dotazione immobiliare per essere utilizzata per finalità correlate al servizio. Tale dotazione immobiliare comunale consente di ospitare n. 31 utenze.

Art. 17

E' vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.

Art. 18

Art. 19

Vengono materialmente allegati al presente contratto i seguenti documenti:

a) Capitolato d'Oneri.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 1) Offerta Tecnica.

Art. 20

La risoluzione di tutte le controversie tra il Comune di Francofonte e l'Ente attuatore, sia durante che al termine del presente contratto, quale sia la natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, comprese quelle conseguenti al mancato accordo bonario previsto dalle disposizioni dell'art. 206 del Codice dei Contratti Pubblici, saranno risolte mediante giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 209 e seguenti del D. Lsg. 50/2016 il cui Foro competente è quello di Siracusa.

Quant'altro non previsto espressamente nel presente contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia ivi compreso il D.M. 18/11/2019, il D.M. 10/08/2020, il Manuale Unico Operativo ed il Manuale di Rendicontazione SIPROIMI.

Art. 22

Il presente Contratto viene stipulato in esenzione di bollo, se trattasi di cooperativa senza fini di lucro, ai sensi del D.P.R. n. 460/97.

Art. 23

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione soggetta ad I.V.A, ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986, le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa. Le spese tutte che precedono ed accompagnano il presente contratto, nessuna esclusa, dovute per copie, registrazione, tasse ed ogni altra conseguente, sono per intero a carico dell'ente attuatore aggiudicatario.

Richiesto, io Segretario ho ricevuto questo atto con utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici, nel rispetto dell'art. 32, co. 14 del D.L. n. 50/2016., su n. pagine a video e la fin quì, dandone lettura alle parti, ad eccezione degli allegati per espressa richiesta fattami dalle stesse, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono in mia presenza, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005, n. 82, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22/02/2013. In presenza delle parti, io Segretario comunale ho firmato il presente documento informatico mediante firma digitale. Il presente contratto viene trasmesso e registrato telematicamente sulla piattaforma "sister".

Il Responsabile del Settore

L'Ente attuatore

Il Segretario